

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(7)

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1976

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Intervengono i Ministri delle finanze Pandolfi e del commercio con l'estero Ossola ed i Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia Dell'Andro e per le finanze Azzaro.

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Su proposta del presidente Viviani, viene costituita la Sottocommissione per i pareri. Sono chiamati a farne parte il senatore De Carolis, in qualità di presidente, ed i senatori Boldrini Cleto, Busseti, Coco, Gozzini, Maccarrone, Montale, Occhipinti, Paziienza, Scamarcio.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie » (131).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre. Per rendere possibile il dibattito in Assemblea nella stessa seduta di

domani, su proposta del presidente Viviani, viene stabilito di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Il senatore Luberti, dichiarata la disponibilità del gruppo comunista a riconsiderare globalmente la normativa delle infrazioni valutarie nel contesto dell'esame dell'attuale disegno di legge di conversione al fine di migliorare, se possibile, le lacune esistenti nella legge n. 159, rileva che l'atteggiamento del gruppo comunista non è pregiudizialmente contrario agli emendamenti presentati dal Governo. Dopo aver quindi ribadito che il provvedimento non è costruito per creare in alcun modo zone franche fiscali — pertanto il meccanismo del franco valuta non vi deve trovare cittadinanza, neppure sotto forma di eccezione, e sarebbe consigliabile introdurre una apposita norma che punisca anche la istigazione all'evasione — si sofferma sulla questione dei falsi in bilancio e nelle altre scritture sociali. A questo riguardo l'oratore osserva che occorre realisticamente prendere coscienza del fatto che la mancata sospensione della norma che punisce le fattispecie anzidette, equivalendo in sostanza ad una autodenuncia penale, agisce come sicuro detenente al rientro dei capitali e che prima del marzo 1976 le infrazioni valutarie erano punite solo con sanzioni pecuniarie. Certo che la necessità di dover compiere ogni tentativo per sanare l'economia del Paese rappresenta una valida giustificazione alle istanze sottese dal provvedimento in esame, auspica che, per il futuro, la legge operi con durezza in un quadro politico più solido e più certo.

Il presidente Viviani dà lettura dei pareri favorevoli all'ulteriore corso del disegno di legge espressi dalle Commissioni permanenti 5^a e 6^a.

Il senatore De Carolis, relatore alla Commissione, rilevate le numerose e significative convergenze sulle finalità del disegno di legge manifestate dagli oratori intervenuti nella discussione generale, si riserva di intervenire sugli emendamenti in sede di esame dei singoli articoli.

Il senatore Luberti illustra un emendamento tendente ad inserire dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, il seguente:

« La stessa pena si applica ai residenti che, attraverso qualsiasi forma di simulazione, mediante interposizione di enti o persone, o costituendo fraudolentemente enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando a enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute dalla legge italiana, fanno apparire beni e attività siti in Italia come appartenenti a non residenti in Italia ».

Dopo interventi rispettivamente favorevoli dei senatori Boldrini Cleto e Guarino e contrari del relatore e del ministro Ossola, la Commissione approva l'anzidetto emendamento.

Il ministro Ossola illustra quindi un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159.

Si apre un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori Luberti, Aletti, Nencioni, Boldrini, Guarino, Agrimi, Grassini, Carraro, Rizzo, Rosi, il relatore De Carolis, il sottosegretario Dell'Andro ed il ministro Ossola. Dopo la reiezione di numerosi subemendamenti e l'accoglimento di talune modifiche proposte nel corso del dibattito, la Commissione approva, con il voto favorevole del relatore, l'anzidetto emendamento che così risulta formulato:

« Chiunque alla data del 19 novembre 1976 possiede all'estero, anche per interposta persona, disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, è tenuto, con le modalità stabilite dall'Ufficio

italiano dei cambi, a farne dichiarazione all'Ufficio stesso entro il 19 novembre 1976 ed a provvedere ai seguenti altri adempimenti:

a) cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente, entro il 19 febbraio 1977, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili;

b) depositare ai sensi dell'articolo 11 del decreto 22 dicembre 1975 del Ministro del commercio con l'estero, esclusa comunque ogni facoltà di deroga ivi prevista, entro il 19 febbraio 1977, i titoli azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero, con obbligo di vendere entro il 19 novembre 1977 quelli che non costituiscono investimenti diretti ai sensi delle disposizioni valutarie e cedere alla Banca d'Italia o a una Banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita;

c) cedere alla Banca d'Italia o a una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della riscossione, vendita o liquidazione, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate con la riscossione dei crediti, con l'eventuale vendita di beni immobili e con l'eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti diretti;

d) vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o a una Banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o liquidazione. Quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri competenti.

È concessa facoltà di importazione senza corrispettivo di valuta anche per gli oggetti d'arte.

L'obbligo della dichiarazione previsto nei commi precedenti si considera assolto qualora entro il termine stabilito per presentarla si provveda direttamente alla cessione di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* o al deposito di cui alla lettera *b)* e alla importazione di cui alla lettera *d)*.

L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito con la multa fino a lire 500 mila ovvero, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore a 15 milioni di lire, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore.

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che, alla data del 6 marzo 1976, non avevano la cittadinanza italiana ».

Dopo il ritiro da parte del senatore Luberti di un emendamento tendente alla previsione di una nuova fattispecie criminosa (l'istigazione all'esportazione illecita di capitali, beni, o altre attività, anche mediante forme di pubblicità o di propaganda di offerte e affari apparentemente lecite), il ministro Ossola illustra un emendamento che introduce un nuovo articolo (*2-bis*) dopo l'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159.

Dopo un dibattito cui prendono parte i senatori Carraro, Boldrini, il relatore De Carolis ed il ministro Ossola e dopo la reiezione di un emendamento presentato dal senatore Aletti, la Commissione approva l'anzidetto emendamento nel testo che segue:

« I residenti che, tramite l'interposizione di non residenti o la partecipazione in società o in enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976, possono, entro il maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di

cui al primo comma del precedente articolo 2 dei quali ricorrano i presupposti.

Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo. La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti all'Ufficio Italiano dei Cambi, con le modalità stabilite dall'Ufficio stesso.

Agli effetti fiscali le cessioni di cui al presente articolo si considerano effettuate a titolo oneroso ».

Il ministro Ossola illustra quindi un emendamento tendente all'introduzione di un nuovo articolo (*2-ter*) dopo il precedente. La Commissione lo approva, dopo la reiezione di taluni sub-emendamenti presentati rispettivamente dai senatori Aletti e Grassini, nel testo che segue: « Coloro che osservano le prescrizioni del precedente articolo 2, compresi quelli che si sono avvalsi o intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo *2-bis*, possono versare alla Tesoreria dello Stato, entro il 19 febbraio 1977 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilità o del valore delle attività indicati nella dichiarazione di cui al primo comma del predetto articolo 2, ovvero dell'ammontare versato ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo. Il versamento preclude ogni accertamento, dipendente dalla sopravvenuta conoscenza delle suddette disponibilità o attività, ai fini delle imposte sul reddito relative al periodo di imposta in corso alla data in cui è stato effettuato e a quelli precedenti. Ove venga accertato che l'ammontare o il valore indicato sia inferiore di oltre il 15 per cento a quello effettivo, il versamento è imputato alle maggiori imposte dovute in dipendenza dell'accertamento ».

Il ministro Ossola illustra quindi il seguente emendamento (tendente all'introduzione di un nuovo articolo alla legge 30 aprile 1976, n. 159):

« Le disposizioni degli articoli 2, *2-bis* e *2-ter* della legge 30 aprile 1976, n. 159, come risulta modificata dall'articolo precedente, si applicano anche in relazione alle dichiara-

zioni fatte e ai versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

È tuttavia escluso, relativamente ai titoli depositati entro il 20 settembre 1976, l'obbligo di vendita di cui all'articolo 2, lettera b) della legge 30 aprile 1976, n. 159 ».

Dopo che il relatore si è dichiarato favorevole, la Commissione approva il suddetto emendamento.

Il sottosegretario Azzaro illustra quindi un emendamento tendente ad introdurre una deroga all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale relativamente alla determinazione della somma da pagare per l'estinzione del reato previsto dal citato articolo.

Si apre un dibattito cui intervengono i senatori Cleto Boldrini, Luberti ed il relatore De Carolis a seguito del quale il sottosegretario Azzaro ritira l'emendamento con la riserva di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea, autorizzandolo altresì ad effettuare la relazione orale e conferisce al presidente Viviani il compito di apportare le opportune correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che si rendessero necessarie, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente informa che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 6 ottobre 1976, alle ore 10 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, eccettuato il disegno di legge n. 131.

La seduta termina alle ore 21,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1976

Presidenza del Presidente
COLAJANNI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Abis e per il commercio con l'estero Galli.

La seduta ha inizio alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie » (131).
(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti).

Riferisce alla Commissione il senatore Carollo. In via preliminare l'oratore rileva che gli emendamenti presentati dal Governo, privilegiando gli aspetti tecnico-procedurali emergenti dall'applicazione della legge numero 159, sembrano risolvere alcuni problemi interpretativi sui quali la Commissione bilancio aveva già posto l'accento in sede di emissione del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 543. In particolare, gli emendamenti sembrano affrontare in modo soddisfacente sia il problema della garanzia dell'anonimato per coloro che intendano far rientrare disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, sia la questione del regime degli immobili posseduti all'estero da cittadini italiani in violazione delle norme valutarie vigenti al momento dell'acquisto dell'immobile stesso. Andrebbero invece definiti con maggiore precisione i destinatari delle disposizioni all'esame, dal cui ambito operativo dovrebbero rimanere esclusi i cittadini italiani non residenti. L'oratore muove quindi alcune miserve in ordine alla formulazione del nuovo articolo 2-ter, proposto dal Governo sotto forma di emendamento, in base al quale coloro che osservano le prescrizioni relative al rientro delle disponibilità possono versare alla tesoreria dello Stato un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilità medesime, con preclusione di ogni accertamento successivo ai fini delle imposte sul reddito relative al periodo di imposta in corso alla data in cui è avvenuta la regolarizzazione delle disponibilità. A giudizio del senatore Carollo, tale preclusione sarebbe in contrasto con la possibilità, disposta sempre dall'ultima parte dell'articolo 2-ter, di accertare la consistenza reale della disponibilità ai fini del pagamento delle imposte relative ai periodi successivi.

L'oratore si esprime altresì in senso contrario ad ogni introduzione surrettizia del cosiddetto franco-valuta, sulla cui opportunità il legislatore deve esprimersi in modo chiaro e diretto.

Più in generale, pur giudicando il provvedimento un fatto necessario, esprime dubbi circa la sua effettiva capacità di incentivare il rientro dei capitali. In realtà, egli osserva, in una economia libera la sovranità monetaria è nelle mani dei cittadini che dispongono di liquidità e ben modesti sono i risultati di interventi repressivi. Comunque — egli prosegue — la normativa all'esame introduce certamente un quadro di riferimento più rigoroso e preciso per l'avvenire, la cui operatività deve essere comunque accompagnata da una più penetrante azione di vigilanza da parte della Banca d'Italia su tutto il sistema bancario, che, finora, ha rappresentato il canale più importante per l'evasione dei capitali. È chiaro, conclude l'oratore, che a nulla varrebbero le sanzioni penali e gli aggiustamenti tecnico-procedurali testè proposti dal Governo se non si ricreano nel Paese le convenienze economiche capaci di incentivare il ritorno dei capitali. Il senatore Carollo propone quindi che la Commissione esprima parere favorevole sugli emendamenti all'esame con le osservazioni testè svolte.

Il sottosegretario Galli, intervenendo brevemente, comunica che il Governo si riserva di presentare presso la Commissione di merito un nuovo emendamento con il quale viene eliminata ogni forma di delega al Ministro del commercio con l'estero in materia di franco-valuta; preannuncia altresì che per le navi da diporto il Governo presenterà una specifica proposta intesa a consentire la loro nazionalizzazione sulla quale fornisce sintetiche anticipazioni.

Intervengono quindi i senatori Di Marino, Anderlini, Nencioni e Lombardini.

Il senatore Di Marino, premesso che il fenomeno della fuga dei capitali deve essere ricondotto essenzialmente alla carenza di una efficace azione di vigilanza e di un quadro di riferimento programmatico chiaro in ordine alle linee di sviluppo economico del Paese,

concorda con il relatore circa un giudizio sostanzialmente favorevole in ordine alle nuove proposte avanzate dal Governo, pur auspicando un espresso divieto per l'attività nel nostro Paese delle *Anstalten*.

Dopo essersi dichiarato d'accordo con la soppressione preannunciata dal sottosegretario Galli della norma che delega al Ministro del commercio estero poteri discrezionali in materia di franco-valuta, l'oratore dissente dal senatore Carollo circa una presunta contraddittorietà nella formulazione del nuovo articolo 2-ter proposto dal Governo. Lamenta quindi che fino a questo momento il Ministro per le finanze non ha ancora provveduto ad emanare la normativa diretta a regolare le attribuzioni del nucleo speciale di polizia valutaria, normativa che appare essenziale per dotare l'amministrazione di effettivi strumenti di controllo.

Concludendo, sottolinea che le disposizioni all'esame appaiono improntate ad un apprezzabile senso di realismo e di apertura, elementi questi che rafforzano la validità morale della sanzione penale per quanti non regolarizzeranno la propria posizione sulla base delle opportunità che ad essi vengono offerte.

Il senatore Anderlini, ricordato che la stessa Banca d'Italia nella seconda metà degli anni sessanta teorizzava l'opportunità del non intervento in materia di esportazione di capitali e che, pertanto, tale fenomeno si è ampiamente realizzato attraverso il comportamento compiacente dei canali bancari, dichiara che è senz'altro giusto per l'avvenire reprimere penalmente tali esportazioni anche se, in via operativa, è necessario mettere l'accento sul momento della vigilanza oltre che su quello della repressione. Si dichiara altresì d'accordo con le osservazioni del senatore Di Marino in ordine all'articolo 2-ter e in ordine all'esigenza di non introdurre surrettiziamente un riconoscimento legislativo dell'attività delle *Anstalten*. Concludendo, sottolinea che le norme all'esame rappresentano certamente una prova di realismo e che, comunque, se oggi il Parlamento si trova costretto a dover scegliere tra tutela di un principio morale e raggiungimento di

determinati obiettivi economici ciò è la conseguenza dei gravi errori e delle carenze dei precedenti governi.

Il senatore Nencioni, dopo aver affermato che tutta la filosofia alla quale si ispira il provvedimento è profondamente sbagliata, in quanto l'intervento di strumenti repressivi ha il solo effetto di scoraggiare definitivamente il ritorno dei capitali, e che errata appare anche la traduzione tecnica di tale impostazione generale, sottolinea che anche al più limitato effetto di un censimento dei beni italiani all'estero le norme all'esame appaiono di scarso effetto; comunque, a giudizio dell'oratore, andrebbe in ogni caso riformulato l'articolo 1 del decreto-legge al fine di stabilire, sulla scorta della precedente legislazione valutaria, che la normativa all'esame intende rivolgersi unicamente ai cittadini residenti; sottolinea inoltre l'opportunità di precisare con chiarezza che cosa si intenda per investimenti diretti in quanto alla sanzione penale deve corrispondere una preventiva esauriente identificazione dei comportamenti antiggiuridici.

Dopo aver espresso sostanziali critiche alla nuova disciplina in materia di immobili e alla norma che dovrebbe garantire l'anonimato, l'oratore giudica del tutto insoddisfacente la soluzione preannunciata dal sottosegretario Galli in ordine al problema delle imbarcazioni da diporto.

Il senatore Lombardini, dal canto suo, osserva che il provvedimento poteva proporsi tre obiettivi: determinare un consistente afflusso di valuta capace di allentare il vincolo della bilancia dei pagamenti in un momento particolarmente difficile per la nostra economia; offrire una via per regolarizzare la posizione di quanti avevano in passato commesso illeciti amministrativi; normalizzare, in particolare, la situazione di quei piccoli e medi risparmiatori che avevano esportato valuta nel tentativo di sottrarre i propri redditi al processo inflazionistico. In realtà, egli prosegue, le norme proposte non sembrano tradurre in modo tecnicamente valido il perseguimento di alcuno di tali obiettivi. Infatti, l'efficacia economica del provvedimento non può in alcun modo essere vi-

sta come un riflesso della sanzione penale, dal momento che l'esperienza storica insegna che quando ci troviamo di fronte a comportamenti che rappresentano una tendenza generalizzata, motivata da precise considerazioni economiche, l'intervento di sanzioni penali non ha alcun effetto.

In definitiva, prosegue l'oratore, non si comprende quali siano gli obiettivi effettivi che si vogliono conseguire in quanto, così com'è congegnato, il provvedimento è del tutto ininfluenza sotto il profilo macroeconomico; se invece si vuole affrontare effettivamente il problema della creazione delle condizioni per un rientro dei capitali esportati, i nodi reali da affrontare sono quelli del cosiddetto franco-valuta o di un prestito estero indicizzato, che si rivolga soprattutto alle disponibilità esportate da piccoli e medi risparmiatori o in possesso dei nostri lavoratori all'estero.

Sotto il profilo più strettamente tecnico, il senatore Lombardini esprime critiche in ordine alla soluzione proposta per il regime degli immobili e suggerisce una più esatta formulazione dell'articolo 1 allo scopo di escludere, da un lato, dall'ambito di operatività del provvedimento i cittadini italiani residenti all'estero e di includervi, dall'altro, i cittadini stranieri residenti in Italia che abbiano posto in essere operazioni illecite. Concludendo, ribadisce la sostanziale irrilevanza della normativa all'esame sotto un profilo macroeconomico e auspica che il legislatore sappia predisporre strumenti funzionali rispetto agli obiettivi che si vogliono conseguire, strumenti che devono comunque operare nel contesto di misure in materia di investimenti industriali capaci di avviare un reale processo di risanamento del tessuto economico.

Dopo un breve intervento del presidente Colajanni, il quale osserva che in materia non servono soluzioni di compromesso e che, comunque, è necessario considerare le scelte di politica valutaria che si riflettono sul regime dei cambi quale possibile variabile monetaria capace di incentivare il rientro dei capitali, replicano agli oratori intervenuti il sottosegretario Galli ed il senatore Carollo, estensore designato del parere.

Il primo fornisce, tra l'altro, ulteriori chiarimenti sulla articolazione tecnica degli emendamenti proposti dal Governo, illustrando in particolare le modifiche in materia di titoli esteri e di immobili posseduti all'estero.

Il secondo, sintetizzando gli orientamenti espressi dal dibattito, rileva che in linea generale la Commissione non affida alle norme all'esame soverchie speranze per un massiccio rientro dei capitali; comunque esse valgono a porre un quadro di riferimento più rigoroso e definito per l'avvenire, pur nella consapevolezza che una soluzione reale del problema è rimessa in ultima analisi alla creazione di condizioni di convenienza che incentivino il ritorno dei capitali esportati.

In questo contesto, a giudizio del senatore Carollo, gli emendamenti proposti dal Governo valgono a superare alcune perplessità di ordine tecnico procedurale emerse in sede applicativa della legge n. 159. Comunque è chiaro — ribadisce l'oratore — che la nuova disciplina penale della materia deve essere congiunta a una più penetrante azione di vigilanza da parte degli organi competenti.

Dopo aver sottolineato che le modifiche proposte dal Governo garantiscono l'anonimato per chi desidera far rientrare le disponibilità tenute all'estero ed aver fornito chiarimenti in ordine al significato da attribuire, nel contesto del provvedimento, al concetto di investimenti diretti, l'oratore assicura la Commissione che si farà carico di redigere un parere favorevole nel quale siano espresse le osservazioni di fondo emerse dal dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976 » (167).

(Parere alla Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti recanti interventi a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto).

L'estensore designato, senatore Rebecchini, illustra le linee generali del provvedimento nel quale viene prevista la costituzione di un fondo speciale amministrato dal Com-

missario straordinario; gli oneri derivanti dal provvedimento vengono coperti con entrate fiscali straordinarie risultanti da un inasprimento *una tantum* della tassa di circolazione per i veicoli a motore e da un diritto speciale sulle giocate dei concorsi pronostici. Dal punto di vista della copertura — conclude l'estensore designato — non vi sono obiezioni da muovere, anche se è auspicabile che gli inasprimenti fiscali mantengano un carattere di assoluta straordinarietà.

Il senatore Bacicchi dichiara di ritenere inadeguato lo stanziamento fissato; chiede inoltre che venga formalmente disposta la estinzione del fondo speciale con il cessare della situazione di emergenza. Ritieni, infine, opportuno posticipare alla data del pagamento del bollo il versamento dell'*una tantum* sugli autoveicoli al fine di limitare l'evasione.

Dopo interventi dei senatori Anderlini e Ripamonti e del sottosegretario Abis (il quale precisa che le somme di cui al provvedimento risultano da precise indicazioni delle Amministrazioni interessate), viene dato mandato al relatore di redigere parere favorevole.

La seduta termina alle ore 14,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1976

Presidenza del Presidente
TANGA

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Padula.

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (132).

(Esame).

Riferisce alla Commissione il senatore Bausi, il quale rileva che il decreto-legge di cui

si chiede la conversione intende prorogare alcuni termini della legge n. 319, per la tutela delle acque dall'inquinamento, in particolare per quanto concerne la presentazione della domanda di autorizzazione per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi nonché per gli adempimenti di competenza dell'apposito Comitato di Ministri previsto dalla predetta legge.

Dopo aver ricordato che soprattutto da parte degli enti locali sono pervenute numerose richieste per l'adozione di una congrua proroga dei suddetti termini, anche per superare le molteplici difficoltà manifestatesi in sede di applicazione, il relatore rileva che ulteriori difficoltà in sede interpretativa sono insorte per quanto concerne l'esatta nozione di « insediamento produttivo » prevista dalla legge n. 319. Sarebbe perciò opportuno, a suo avviso, definire tale questione sotto il profilo della interpretazione autentica da parte del legislatore.

Apertosi il dibattito, prende la parola il senatore Federici, il quale sottolinea l'esigenza che le particolari norme in materia di inquinamento recate dalla legge speciale per Venezia vengano richiamate in vigore attraverso un apposito emendamento all'articolo 26 della legge n. 319. È altresì opportuno coordinare le due leggi per quanto riguarda il problema delle sanzioni penali nonché per quanto attiene alla proroga dei termini della legge speciale per Venezia da fissare in modo più realistico.

Dopo aver posto l'accento anche sulla necessità che i poteri attribuiti alle province dalla legge n. 319 vengano esercitati, per quanto riguarda Venezia, d'intesa con il Magistrato alle acque, il senatore Federici conclude sottolineando l'importanza degli emendamenti da lui proposti che tengono conto delle particolari esigenze di salvaguardia dell'ambiente lagunare di Venezia.

Il senatore Longo, dopo aver ricordato che tutte le forze politiche di Venezia hanno concordato sugli emendamenti proposti dal senatore Federici, osserva che i punti essenziali da salvaguardare riguardano il mantenimento in vigore delle norme della legge speciale relative agli inquinamenti nonché

la fissazione di termini più realistici per la attuazione della legge medesima.

Il senatore Cebrelli rileva che la legge Merli sull'inquinamento delle acque è stata approvata, nell'ultimo scorcio della passata legislatura, in tempi particolarmente ristretti e ciò ha negativamente inciso sulla articolazione dando luogo ai problemi interpretativi ricordati dal relatore. Rischia ora di ripetersi la stessa situazione per quanto riguarda l'esame del decreto-legge di proroga con il pericolo di disattendere l'esigenza prospettata dalle forze politiche veneziane in merito al coordinamento tra la predetta legge Merli e la legge speciale per Venezia. È perciò indispensabile, a suo avviso, che il Governo sia disponibile ad accogliere le modifiche suggerite dal senatore Federici.

Il senatore Gusso, pur condividendo l'opportunità di risolvere problemi importanti come quelli delle sanzioni penali e delle competenze in materia di inquinamento del Magistrato alle acque, rileva che l'esigenza principale rimane però quella di mantenere in vigore le particolari norme recate dalla legge speciale per Venezia.

Il senatore Ottaviani richiama l'attenzione della Commissione su due ulteriori aspetti: la congruità del termine di sei mesi previsto dall'articolo 2 della legge n. 319 e l'interpretazione della formula « insediamenti produttivi » la quale, come ha già ricordato il relatore, ha determinato notevoli difficoltà in sede di applicazione soprattutto per quanto riguarda le aziende agricole. A suo avviso tali questioni potrebbero essere superate attraverso una applicazione estensiva dell'articolo 4 che demanda agli enti territoriali l'adozione della normativa integrativa e di attuazione della legge Merli.

Il senatore Bausi, replicando nella sua qualità di relatore, sottolinea le difficoltà tecniche che potrebbero insorgere volendo introdurre modifiche di vasta portata nel decreto-legge in esame che è di mera proroga di alcuni termini. A suo avviso gli eventuali emendamenti dovrebbero riguardare esclusivamente il mantenimento in vigore della legge speciale per Venezia, affrontando in un separato provvedimento gli altri aspetti prospettati nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Padula rileva anzitutto che il problema del coordinamento tra la legge Merli e la legge speciale per Venezia è già stato approfondito dal Governo, che presenta al riguardo un suo emendamento inteso a mantenere in vita la normativa per Venezia e ad introdurre una proroga del termine previsto dall'articolo 9 della legge speciale. Il Governo propone altresì di prorogare di ulteriori sessanta giorni i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge.

Circa le ulteriori questioni sollevate, ritiene che esse vadano adeguatamente approfondite soprattutto sotto il profilo tecnico. Esprime comunque disponibilità ad approfondire in particolare la questione della estensione alla legge speciale per Venezia delle sanzioni penali recate dalla legge Merli.

Il rappresentante del Governo prospetta quindi l'opportunità di un emendamento interpretativo della formula « insediamenti produttivi » contenuta nella legge Merli al fine di superare le perplessità insorte in sede di applicazione e tener conto delle preoccupazioni manifestate dai titolari delle aziende agricole.

Richiamandosi alle dichiarazioni del sottosegretario Padula, il senatore Degola esprime l'avviso che nella formula « insediamenti produttivi » ci si dovesse limitare ad includere le aziende zootecniche; al riguardo comunque si dichiara favorevole all'emendamento proposto dal Governo. Richiama poi l'attenzione della Commissione sul fatto che nella legge Merli non vi è alcun riferimento ai consorzi di bonifica che pure hanno notevoli competenze in materia di deflusso delle acque nei canali demaniali.

Il senatore Sgherri, dopo aver ricordato che il Gruppo comunista mantiene il giudizio favorevole espresso a suo tempo sulla legge Merli, rileva che si corre ora il rischio di snaturarla introducendo, in modo frettoloso, emendamenti come quello proposto dal Governo circa la questione degli insediamenti produttivi. A suo avviso è necessario limitarsi ad introdurre una proroga dei termini ed a richiamare in vigore la legge speciale per Venezia, approfondendo, in un secondo momento, gli ulteriori aspetti della

legge Merli e le eventuali possibilità di modifica attraverso una stretta intesa tra Governo e Regioni.

Il presidente Tanga concorda con il senatore Sgherri, sottolineando l'opportunità di ritoccare soltanto il decreto-legge e di affrontare successivamente il problema di una organica revisione della legge Merli.

In relazione all'emendamento concernente gli « insediamenti produttivi » il senatore Mingozzi osserva che esso andrebbe approfondito nel quadro della revisione della legge Merli.

Il sottosegretario Padula dichiara di non insistere su tale emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Esprime altresì la disponibilità del Governo per approfondire gli ulteriori aspetti della legge Merli.

Il senatore Fossa dichiara di concordare in linea di principio con l'emendamento del Governo relativo agli insediamenti produttivi e si riserva comunque di intervenire in proposito in Assemblea.

La Commissione approva quindi gli emendamenti proposti dal Governo, concernenti la proroga di due mesi dei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge, nonché l'introduzione di due articoli aggiuntivi: il primo articolo proroga di due mesi il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 319, il secondo articolo intende richiamare in vigore le disposizioni in materia di inquinamento recate dalla legge speciale per Venezia e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 962, prevedendo altresì una proroga di tre anni del termine stabilito dall'articolo 9 della legge speciale per la costruzione degli impianti di depurazione.

Infine si dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole alla conversione del decreto-legge con le predette modifiche, incaricandolo altresì di chiedere l'autorizzazione alle relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Tanga ricorda che nel corso della VI legislatura la Commissione ha avviato un'indagine conoscitiva sulla situazione autostradale e le sue prospettive.

L'indagine, articolatasi in una serie di sette udienze, era giunta alla fase conclusiva con la nomina di un'apposita Sottocommissione incaricata di predisporre un documento finale che riepilogasse le risultanze emerse; l'anticipato scioglimento delle Camere ha impedito che la Sottocommissione portasse a termine il suo compito.

Affinchè il lavoro sin qui svolto non vada disperso e la Commissione possa esprimere un suo orientamento intorno ad un problema indubbiamente rilevante sia sotto il profilo finanziario (il deficit delle società concessionarie è di circa 3.000 miliardi) sia sul piano dell'assetto giuridico-istituzionale dell'intero sistema, il Presidente prospetta la opportunità di utilizzare il materiale già raccolto dalla Commissione per arrivare alla redazione del documento conclusivo.

Sul piano procedurale la Commissione dovrebbe deliberare lo svolgimento di una nuova indagine conoscitiva, avente lo stesso oggetto di quella avviata nella VI legislatura. Si dovrebbe poi acquisire l'assenso del Presidente del Senato secondo quanto dispone l'articolo 48 del Regolamento.

La Commissione, recepiti gli atti relativi alle udienze svolte nella passata legislatura, potrebbe poi procedere alla nomina di una apposita Sottocommissione, incaricata di redigere una bozza di documento finale. Tale bozza sarebbe sottoposta all'approvazione della Commissione ed il documento verrebbe pubblicato insieme agli altri atti dell'indagine.

Il Presidente invita i commissari a valutare le sue proposte per farne oggetto di dibattito in una prossima seduta.

Riferendosi poi ad un particolare aspetto delle attività di controllo previste dal Regolamento, cioè l'esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, il Presidente illustra in dettaglio quanto dispone al riguardo l'articolo 131 dello stesso Regolamento. Al fine di attivare tale procedura — raccogliendo un auspicio in tal senso del Presidente del Senato che il 20 settembre scorso ha nuovamente assegnato alle varie Commissioni di merito le relazioni già deferite nel corso della passata le-

gislatura — propone che si proceda intanto alla nomina dei relatori per approfondire i documenti assegnati alla Commissione che riguardano la gestione della RAI, delle società di navigazione marittima di preminente interesse nazionale nonché della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e dell'istituto postelegrafonico.

Anche in merito a tale questione il Presidente invita i commissari a pronunciarsi in una prossima seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 19,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1976

*Presidenza del Presidente
OSSICINI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Russo.

La seduta ha inizio alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

« Somministrazione obbligatoria di immunoglobulina anti D nelle donne RH negative non immunizzate per la prevenzione della malattia emolitica del neonato da incompatibilità materno-fetale » (79), d'iniziativa dei senatori Pittella ed altri.

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976).

(Seguito dell'esame).

Il presidente Ossicini ricorda che il disegno di legge verrà esaminato in Assemblea il prossimo giovedì 30 settembre, e avverte che la Commissione pertanto dovrà accelerare i propri lavori. Ritiene quindi opportuno procedere ad una rapida conclusione della discussione generale, facendo presente al tempo stesso che ove il parere della 1^a Commissione venisse ulteriormente rinviato, la Commissione sanità potrebbe ugualmente — a termini di Regolamento — concludere il proprio esame e riferire in Assemblea.

Su tale problema procedurale intervengono i senatori Rampa, Pittella, Bompiani, Merzario e il rappresentante del Governo.

Il senatore Rampa, rilevato che, come risulta da contatti avuti per le vie brevi, il parere della 1^a Commissione potrebbe essere ulteriormente rinviato a causa di perplessità circa la competenza statale ad emettere la legislazione di cui trattasi, sottolinea la opportunità di attendere il parere anzidetto prima di concludere l'esame, posto che la eventuale affermazione di una prevalente competenza regionale da parte della 1^a Commissione potrebbe sollevare non pochi problemi di ordine politico.

Il senatore Pittella, dopo aver affermato che egli considera indiscutibile la competenza statale per la legislazione in questione, purchè ovviamente il Parlamento si limiti a stabilire una normativa-quadro, a vantaggio delle Regioni e della loro attività legislativa, ritiene improbabile che il parere della 1^a Commissione possa discostarsi da tale linea fondamentale ed esprime pertanto l'avviso che si renda possibile ed opportuno procedere sollecitamente nell'esame del provvedimento e concludere l'esame stesso riferendo in Assemblea.

Il senatore Bompiani sottolinea il ruolo che il potere legislativo dello Stato deve avere nella materia in questione, che seppure sul piano organizzativo rientra nella competenza regionale, deve però essere assimilata alla legislazione sulle vaccinazioni obbligatorie, e richiede inoltre una terapia standardizzata sul piano nazionale, alla quale devono essere vincolati obbligatoriamente sia le gestanti che i medici.

Il senatore Merzario dichiara che secondo l'avviso del Gruppo comunista la materia in questione deve rientrare nella competenza legislativa regionale, e inoltre il provvedimento, in se stesso, ha una portata eccessivamente settoriale e parziale. Ciò premesso, ritiene opportuno attendere il parere della 1^a Commissione prima di adottare determinazioni conclusive sul disegno di legge; suggerisce inoltre di proseguire i contatti informali con la 14^a Commissione della Camera al fine di evitare una pronuncia difforme,

nella sostanza, da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario Russo, premesso che il Governo è favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge, ritiene tuttavia più opportuno che si attenda il parere della 1^a Commissione prima di adottare determinazioni conclusive. In tale attesa egli suggerirebbe di procedere intanto all'esame degli emendamenti presentati, in modo da completare, nella parte essenziale, il lavoro della Commissione.

Il presidente, rilevato l'orientamento prevalente della Commissione, invita a riprendere la discussione sul disegno di legge.

Il senatore Bompiani illustra brevemente alcune modifiche da lui predisposte, e concretatesi in due distinte nuove redazioni del testo in esame, delle quali la prima si attiene più da vicino all'articolato del disegno di legge n. 79, mentre l'altra ha una portata più ampia.

Il senatore Pittella, premesso che egli apprezza vivamente i dettagli e le precisazioni tecniche contenute nella normativa proposta dal senatore Bompiani, rileva tuttavia come l'adozione delle modifiche anzidette porterebbe sostanzialmente ad esaminare un nuovo disegno di legge, diverso da quello da lui presentato, sul quale è stata deliberata la procedura di urgenza e che pertanto dovrebbe essere approvato sollecitamente, tanto più trattandosi di un'iniziativa legislativa che attende da anni una conclusione e che, d'altro lato, si presenta con una sua configurazione ben limitata di legge-quadro, per ciò stesso accettabile da tutte le parti politiche. Prospettando l'urgenza del problema in questione, dato che in particolare nel Mezzogiorno sussiste ancora una situazione quanto mai sconsigliata — per quanto attiene alla prevenzione della malattia emolitica da fattore RH — e che pertanto il disegno di legge n. 79, pur nella sua modesta portata, produrrebbe in quelle regioni un rilevante beneficio immediato, invita ad accogliere sollecitamente il testo in esame, evitando arricchimenti tecnici in se stessi pregevoli ma che prolungherebbero assai l'*iter* legislativo e potrebbero al tempo stes-

so portare ad indebite invasioni della competenza legislativa regionale.

Il senatore Sparano ritiene anch'egli opportuno attenersi alle linee essenziali del problema prevenzionale in questione, senza scendere in dettagli con i quali si rischierebbe oltre tutto di entrare in contraddizione con leggi regionali già in vigore. Egli ritiene pertanto essenziale il rinvio fatto al secondo comma dell'articolo 1 alla legge 29 luglio 1975, n. 405, sui consultori familiari, lasciando ai consultori il compito di precisare nei singoli casi gli interventi terapeutici, nell'ambito delle rispettive legislazioni regionali. Il senatore Sparano osserva inoltre come, anche al di là dell'odierno problema legislativo, non spetti al Parlamento occuparsi dei dettagli tecnici dell'attività sanitaria ma bensì affrontare i gravi problemi generali di riassetto dell'apparato sanitario che si impongono oggi alla coscienza del legislatore.

Si passa all'esame degli articoli.

All'articolo 1 il senatore Bompiani propone alcuni miglioramenti tecnici. Sono accolti due emendamenti al primo comma, il secondo dei quali è diretto essenzialmente a prescrivere il completamento degli esami clinici, in caso di fattore RH risultante negativo; è accolto poi un emendamento del senatore Merzario diretto ad aggiungere alla ricerca del fattore RH quella della variante DU.

Al secondo comma sono accolti due emendamenti del senatore Bompiani, con il secondo dei quali si prevede la possibilità alternativa di avviare la gestante ad un centro pubblico o convenzionato idoneo per l'assistenza in questione.

Viene accolto quindi l'articolo 1, con gli emendamenti anzidetti.

All'articolo 2, al primo comma, sono accolti due emendamenti del senatore Bompiani nonché l'articolo 2 nel suo insieme. È accolto infine l'articolo 3.

Per dichiarazione di voto il senatore Giudice annuncia l'astensione del Gruppo della Sinistra indipendente, motivata dalla considerazione dell'opportunità che la Commissione affronti temi legislativi di carattere più generale di quello oggi in esame.

Il senatore Bompiani si associa alla considerazione di massima formulata dal senatore Giudice, annunciando tuttavia il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana.

Il senatore Merzario annuncia l'astensione del Gruppo comunista, motivata dalle considerazioni da lui svolte in precedenza.

La Commissione decide in via di massima — riservandosi ulteriori determinazioni in relazione al contenuto del parere che verrà espresso dalla 1^a Commissione — di dare mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge, illustrando le modifiche accolte.

La seduta termina alle ore 19,15.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei provvedimenti recanti interventi a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1976

Presidenza del senatore anziano

CROLLALANZA

indi del Presidente

RIPAMONTI

La seduta ha inizio alle ore 11.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

La Commissione procede alla votazione per la nomina del Presidente: risulta eletto il senatore Ripamonti.

La Commissione procede quindi alla elezione dei Vice Presidenti: risultano eletti i senatori Lepre e Modica.

Si procede infine alla elezione dei Segretari: risultano eletti i senatori Beorchia e Melis.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Ripamonti, dopo aver sottolineato che lo spirito unitario che ha caratterizzato le votazioni è di buon auspicio ai fini dell'esame dei provvedimenti assegnati alla

Commissione, comunica che l'Ufficio di Presidenza è convocato alle ore 12 per predisporre il programma dei lavori in modo che si possa eventualmente riferire all'Assemblea a partire dal 12 ottobre.

Il senatore Bacicchi prospetta l'opportunità di riferire all'Assemblea sin dalla prossima settimana anche per esercitare positivi effetti psicologici sulle popolazioni terremotate.

Il presidente Ripamonti fa presente che l'Ufficio di Presidenza, nel predisporre il programma dei lavori, potrà tener conto di tale indicazione.

La seduta termina alle ore 11,30.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo, ha deliberato di esprimere

a) *parere favorevole sul disegno di legge:*

« Istituzione degli Uffici scolastici regionali per le Regioni Molise, Umbria e Basilicata » (154) (*alla 7^a Commissione*);

b) *parere contrario sul disegno di legge:*

« Norme concernenti i premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e artistica » (155) (*alla 7^a Commissione*).

Infine la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:

« Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno 15 anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, nè altra attività retribuita » (32),

d'iniziativa dei senatori Pala ed altri (*alla 2^a Commissione*);

« Modifica alla legge 27 ottobre 1951, numero 1402, recante norme sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra » (45), d'iniziativa del senatore Lepre (*alla 6^a Commissione*);

« Norme per l'immediata erogazione dei trattamenti di quiescenza e previdenza al momento del collocamento a riposo dei lavoratori » (59), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Istituzione dell'Albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte » (120), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri (*alla 7^a Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

2^a (Giustizia)

e

4^a (Difesa)

Mercoledì 29 settembre 1976, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

LEPRE. — Nuova regolamentazione delle servitù militari (49).

Riforma delle leggi sulle servitù militari (146).

1^a Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 29 settembre 1976, ore 10,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

CIPPELLINI ed altri. — Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (78) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

CIPPELLINI ed altri. — Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (80) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976*).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

1. Riforma delle leggi sulle servitù militari (146).

2. LEPRE. — Nuova regolamentazione delle servitù militari (49).

3. CIPPELLINI ed altri. — Norme per l'immediata erogazione dei trattamenti di quiescenza e previdenza al momento del collocamento a riposo dei lavoratori (59).

4. Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976 (167).

5. LEPRE ed altri. — Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani residenti nei comuni delle provincie di Udine e Pordenone, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo delle zone terremotate friulane (71-Urgenza).

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Mercoledì 29 settembre 1976, ore 9,30

Comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali sulle nomine negli enti di gestione.

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 29 settembre 1976, ore 10

Comunicazioni del Presidente.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

CAROLLO ed altri. — Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina (107) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976*).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

Riforma delle leggi sulle servitù militari (146).

LEPRE. — Nuova regolamentazione delle servitù militari (49).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. LEPRE. — Modifica alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme sui

piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (45).

2. CIPELLINI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente il riscatto dei servizi militari e assimilati (55).

3. CIPELLINI ed altri. — Norme per l'immediata erogazione dei trattamenti di quiescenza e previdenza al momento del collocamento a riposo dei lavoratori (59).

7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 29 settembre 1976, ore 10

Comunicazioni del Presidente.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

CIPELLINI ed altri. — Istituzione dell'Albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte (120) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976*).

11ª Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 29 settembre 1976, ore 11

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società tra professionisti (77) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976*).

**Commissione speciale
per l'esame dei provvedimenti recanti
interventi a favore delle zone del Friuli-
Venezia Giulia colpite dal terremoto**

Mercoledì 29 settembre 1976, ore 15,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. LEPRE ed altri. — Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo delle zone terremotate friulane (71-Urgenza).

2. Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976 (167).

**Commissione inquirente
per i procedimenti di accusa**

(Presso la Camera dei deputati)

Mercoledì 29 settembre 1976, ore 16

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 1,45 del giorno 29-9-1976